

Tribunale di Salerno, 11 novembre 2008 – Pres. Valitutti – Rel. Scarpa.

**Processo societario – Revocatoria ordinaria di atti di donazione di quote sociali – Applicazione del rito ordinario – Esclusione.**

*Deve essere trattata con il rito societario la domanda di revocatoria ordinaria concernente donazioni ed atti di costituzione di pegno di quote societarie. La previsione dell'art. 1 del d.lgs. n. 5/2003 in ordine al "trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché di ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti" deve, infatti, essere letta unitamente alla previsione contenuta nell'art. 12, comma 1, lett. a) della legge delega, la quale si riferisce a tutte le controversie "relative al trasferimento della partecipazione sociale", così che vanno trattate con il rito societario tutte le cause che, in ragione del petitum di domanda incidano direttamente sulla sorte del rapporto societario, ovvero indirettamente incidano sull'organizzazione della società. (fb)*

## IL CASO.it

omissis

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

D. P. ha citato E. C., S. M., D. T., P. C., L. C. per sentir revocare ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c. le donazioni e gli atti costitutivi di pegno di quota sociale contenuti nell'atto per notaio Orlando, stipulato in Salerno in data 9 maggio 2007, compiuti da L. C., debitore dell'attore della somma di euro 202.812,00, come portata da decreto ingiuntivo reso in data 26 gennaio 2007 dalla sezione distaccata di Eboli di questo stesso Tribunale, notificato il 7 marzo 2007 e non opposto. In specie, L. C., socio accomandante della G. Immobiliare di L. P. s.a.s., titolare di quota pari al 10% di tale società (unica componente attiva del suo patrimonio), con l'atto pubblico del 9 maggio 2007 ha donato quote pari al 5% ed al 4% dell'intero capitale sociale della s.a.s. rispettivamente al fratello E. C. ed al cugino D. T., con l'onere per il primo donatario di fornire cura ed assistenza materiale e spirituale alla madre S. M., e con l'onere per il secondo di fornire cura ed assistenza materiale e spirituale alla nonna P. C., avendo poi entrambi i donatari costituito in pegno le rispettive quote appena ricevute in favore delle due donne a garanzia dell'adempimento degli obblighi di assistenza concretanti gli indicati oneri. In via subordinata, l'attore ha domandato il risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

E. C., S. M., D. T., P. C. hanno eccepito l'inammissibilità e la nullità della domanda avanzata nella forma del rito societario, atteso che l'attore "non è nessuno" nella società G. Immobiliare s.a.s., e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa.

Dopo istanza di fissazione dell'udienza del 21 dicembre 2007, all'udienza del 28 ottobre 2008, esaurita la discussione, la causa passava in decisione e il tribunale, vista la particolare complessità della controversia, disponeva che la sentenza fosse depositata nei trenta giorni successivi, ex art. 16, comma 5, D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

In via pregiudiziale, appare inconfutabile la necessaria sottoposizione della presente controversia al rito societario, alla luce dell'art. 1, 1° co., lett. b), del d.lgs. n. 5 del 2003, che invero riguarda le controversie relative al "trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché di ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti". Tale previsione va intesa in coerenza con la previsione ex art. 12, 1° co., lett. a), della legge delega, la quale si riferiva a tutte le controversie "relative al trasferimento della partecipazione sociale", di tal che vanno trattate col rito societario tutte le cause che, in ragione del petitum di domanda, incidano direttamente sulla sorte del rapporto societario, ovvero indirettamente incidano sull'organizzazione della società. È evidente che l'autonoma previsione delle controversie relative "al trasferimento delle partecipazioni sociali", ovvero ad "ogni altro negozio" avente le stesse per oggetto, sgancia l'ambito identificativo del rito da quello dei rapporti societari diretti, comprendendo con la sua generica formulazione soprattutto i rapporti negoziali tra singoli soci e terzi. La domanda in esame, avendo ad

oggetto una azione revocatoria ordinaria concernente donazioni ed atti di costituzione in pegno di quote societarie, suppone inevitabilmente una pronuncia sugli effetti del trasferimento ovvero sull'esercizio dei diritti inerenti alla partecipazione sociale, e perciò non può esulare dalla sfera di applicabilità dell'art. 1, 1° co., lett. b), del d.lgs. n. 5 del 2003. (omissis)